

Bruxelles, 3 ottobre 2025 (OR. en)

9205/25

Fascicolo interistituzionale: 2025/0059 (COD)

LIMITE

JAI 647 MIGR 183 COMIX 150 *CH*

IS LI NO

NOTA

Origine:	Presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Documento della presidenza sul riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio emesse da altri Stati membri

Negli ultimi anni il tema di una politica di rimpatrio più efficace è stato in cima alle nostre priorità. Garantire una politica ben funzionante e riuscire ad aumentare il numero di rimpatri dall'UE verso i paesi terzi resta fondamentale, di modo che le nostre società possano contare sulla capacità dei governi di gestire la migrazione e di indirizzare le risorse verso coloro che necessitano di protezione internazionale. Una politica di rimpatrio efficace invierà inoltre un messaggio chiaro a tutti i cittadini di paesi terzi che non necessitano di protezione, dissuadendoli dall'intraprendere viaggi pericolosi verso l'Unione europea, e contribuirà a evitare di mettere a repentaglio la vita delle persone.

Non esiste una soluzione rapida per realizzare una politica di rimpatrio efficace. Si tratta di un processo lungo e complesso che coinvolge molteplici organismi e autorità negli Stati membri e nei paesi terzi.

9205/25 JAI.1 **LIMITE** IT

Per disporre di una politica di rimpatrio efficace occorre in primo luogo un quadro giuridico aggiornato, in grado di rispondere alle esigenze degli Stati membri e di consentire rimpatri rapidi ed efficaci. La Commissione europea ha ascoltato l'invito dei nostri leader ad avanzare rapidamente una proposta riguardante una nuova legislazione in materia di rimpatrio, presentandola a marzo. Da allora i nostri esperti lavorano indefessamente per esaminare la proposta della Commissione concernente un regolamento sui rimpatri che istituisce un sistema comune dell'UE in materia e per far sì che le relative disposizioni consentano alle autorità di procedere a rimpatri rapidi ed efficienti.

La proposta è assai complessa e dettagliata e richiederà tempo per essere discussa. Tuttavia, ravvisiamo l'urgente necessità di disporre di norme aggiornate e moderne per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Siamo convinti che grazie alla nostra determinazione a lavorare assiduamente al riguardo e grazie al continuo impegno degli Stati membri potremo definire, entro la fine della presidenza danese, la nostra posizione in merito alla proposta di regolamento sui rimpatri. Contiamo sul sostegno degli Stati membri in questa difficile impresa.

La proposta di regolamento introduce diverse novità ed è su una di quelle principali, ossia il proposto riconoscimento reciproco obbligatorio delle decisioni di rimpatrio emesse da altri Stati membri, che vorremmo focalizzare le prossime discussioni in occasione del Consiglio GAI di ottobre.

Riconoscimento reciproco

Negli ultimi anni la questione del riconoscimento reciproco è stata sollevata al più alto livello: il Consiglio europeo ha infatti invitato gli Stati membri a riconoscere reciprocamente le rispettive decisioni di rimpatrio¹. Il riconoscimento reciproco non è uno strumento nuovo ed è stato concordato quale strumento facoltativo già nel 2001. I dibattiti su questo strumento sono stati rilanciati per la prima volta nel quadro del mandato del Consiglio sulla rifusione della direttiva rimpatri nel 2018-2019. Talune disposizioni più rigorose sono state aggiunte al mandato del Consiglio su questo strumento, ma alcuni Stati membri hanno deplorato la mancanza di una soluzione sostanziale sul riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio nella rifusione.

Nella sua proposta di regolamento sui rimpatri, la Commissione ha notevolmente rafforzato il riconoscimento reciproco rendendo obbligatorio il riconoscimento delle decisioni di rimpatrio emesse da altri Stati membri dopo un periodo transitorio. La Commissione ritiene che il riconoscimento reciproco obbligatorio sia una delle componenti principali del sistema comune dell'UE per i rimpatri da essa proposto.

L'intenzione della Commissione è far sì che il riconoscimento reciproco obbligatorio invii con chiarezza, non solo a tutti i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, ma anche ai nostri cittadini, il seguente messaggio: una volta emessa in uno degli Stati membri, la decisione di rimpatrio sarà attuata in tutto lo spazio Schengen. Tale misura, secondo la Commissione, dovrebbe inoltre scoraggiare le fughe e disincentivare i movimenti secondari — aspetti che si confermano sfide importanti — nonché rafforzare i rimpatri volontari. Sul piano pratico il riconoscimento reciproco, agevolato da un ordine europeo di rimpatrio, che secondo la Commissione integrerà le decisioni nazionali di rimpatrio e ne conterrà gli elementi chiave, dovrebbe fornire una semplificazione procedurale, evitare duplicazioni e consentire agli Stati membri di non avviare la procedura di rimpatrio da zero, bensì di riprenderla dal momento in cui eseguono la decisione di rimpatrio.

Ad es. le conclusioni del Consiglio europeo del 9 febbraio 2023, doc. 1/23.

Durante le discussioni sulla proposta di regolamento sui rimpatri nel corso delle riunioni del gruppo "Integrazione, migrazione ed espulsione" (Espulsione), molti Stati membri hanno segnalato la necessità di flessibilità e il rischio di oneri amministrativi, anche per quanto riguarda il riconoscimento reciproco e l'ordine europeo di rimpatrio. Numerosi Stati membri ritengono che diverse questioni giuridiche, pratiche e operative porteranno a una situazione in cui emettere una decisione nazionale di rimpatrio, anziché riconoscere una decisione emessa da un altro Stato membro, risulterebbe meno oneroso, più rapido e più efficace.

La presidenza comprende l'importanza del segnale che sarebbe inviato dal riconoscimento reciproco obbligatorio delle decisioni di rimpatrio, ma non è sorda al forte appello degli Stati membri a favore della flessibilità. Riteniamo che ciò possa essere conseguito introducendo alcune modifiche alle disposizioni in materia di riconoscimento reciproco obbligatorio proposte dalla Commissione.

Pertanto, nella sua proposta di compromesso, la presidenza ha aggiunto *ulteriori eccezioni* per quanto riguarda il riconoscimento reciproco obbligatorio. Cosa ancora più importante, laddove si ritenga che l'emissione di una nuova decisione di rimpatrio comporti un rimpatrio o un allontanamento più svelto ed efficace, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a seguire tale strada al fine di garantire rimpatri rapidi. Ciò vale anche nel caso in cui il cittadino di paese terzo sia trasferito in un altro Stato membro a norma dell'articolo 23 bis del codice frontiere Schengen o in virtù di accordi o intese bilaterali. Oltre a ciò, la proposta di compromesso chiarisce ulteriormente che i casi Dublino non sono contemplati.

Inoltre, *gli Stati membri dovrebbero disporre di più tempo prima che il riconoscimento reciproco diventi obbligatorio*, al fine di garantire una migliore preparazione per questo importante passo. Il riconoscimento reciproco diventerà obbligatorio tre anni dopo l'entrata in applicazione del patto, anziché un anno dopo come proposto dalla Commissione.

Gli *altri elementi* della proposta di compromesso della presidenza comprendono la non obbligatorietà del ricorso all'ordine europeo di rimpatrio, per tener conto delle preoccupazioni degli Stati membri in merito alla necessità di evitare inutili oneri amministrativi, e l'eliminazione del complesso meccanismo di compensazione per il rimborso dei costi connessi al rimpatrio in sede di attuazione della decisione di rimpatrio emessa da un altro Stato membro.

Tali elementi dovrebbero inoltre fornire la flessibilità necessaria ricercata dagli Stati membri.

Infine, la nostra proposta che *la Commissione svolga in futuro un riesame dell'efficacia del riconoscimento reciproco obbligatorio*, con la possibilità di proporre modifiche mirate, dovrebbe contribuire a dotarci di un meccanismo adeguato alle esigenze future.

La presidenza ritiene che tutti gli elementi summenzionati, apportando una maggiore flessibilità agli Stati membri, dovrebbero consentirci di disporre, nel prossimo futuro, di un riconoscimento reciproco obbligatorio delle decisioni di rimpatrio nell'Unione europea, il che invierebbe il forte messaggio che i rimpatri non possono essere evitati semplicemente con la fuga in un altro Stato membro, garantendo nel contempo che i rimpatri avvengano nel modo più svelto e rapido possibile. Si tratta anche di un settore del regolamento in cui sarà essenziale che gli Stati membri dimostrino la volontà di raggiungere un compromesso al fine di compiere progressi sulla proposta.

Nella prossima sessione del Consiglio GAI di ottobre si invitano i ministri ad approvare la soluzione illustrata sopra per conseguire un riconoscimento reciproco obbligatorio delle decisioni di rimpatrio emesse da altri Stati membri.

Si invitano inoltre i ministri a presentare osservazioni sulla portata e la natura delle ulteriori eccezioni al riconoscimento reciproco obbligatorio, al fine di trovare il giusto equilibrio tra la realizzazione del pieno potenziale del riconoscimento reciproco e il mantenimento della flessibilità.

9205/25 5 JAI.1 **LIMITE** IT